

CAPITOLO PRIMO

PRINCIPI COSTITUZIONALI E GIUSTIZIA EFFETTIVA

SOMMARIO: 1. L'accesso alla giustizia quale principio supremo costituzionalmente garantito. – 2. Il lavoro come veicolo dei principi di uguaglianza e di solidarietà verso la giustizia sostanziale. – 3. Efficacia, efficienza ed economicità del giudizio, chimere o realtà? – 4. Le esigenze di giustizia in funzione di salute, migrazioni, cambiamenti climatici, rapporti sociali. – 5. Fondamenti costituzionali: il principio di sussidiarietà orizzontale e la ricerca di strumenti alternativi al processo.

1. L'accesso alla giustizia quale principio supremo costituzionalmente garantito.

Nel dare inizio all'analisi non si può omettere una fondamentale osservazione metodologica: trattare delle cliniche legali come elemento che si inserisce nel contesto dell'accesso alla giustizia è operazione concettuale differente rispetto a trattare dell'accesso alla giustizia *tout court*. Pertanto, scopo delle pagine che seguono non è affrontare compiutamente il tema dell'accesso alla giustizia, che eccede i limiti e gli obiettivi della presente trattazione, ma costruire un modello nel quale inserire consapevolmente le cliniche legali e il movimento culturale che le accompagna e sostiene. All'opposto, non è nemmeno opportuno – sempre ai presenti fini – tralasciare completamente una ricostruzione generale dell'istituto, poiché, soprattutto in un'ottica costituzionale, perdere la cornice di riferimento e di appoggio significa rinunciare alla profondità dello studio. Pertanto, la scelta consapevole operata è consistita nel tracciare un percorso all'interno dell'ampio tema dell'accesso alla giustizia per finalizzarlo agli argomenti che vengono trattati di seguito, mantenendosi all'interno del carattere operativo che caratterizza le cliniche legali.

Nel contempo, è fondamentale riferirsi all'autorevole dottrina che ha studiato il tema dell'accesso alla giustizia¹.

Ciò premesso, il punto di partenza non può che essere la Carta fondamentale. In forza dell'art. 24 Cost. repubblicana del 1948, infatti: «*Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione*».

¹ Si ricordano, *ex multis*: AA.VV., *La convenzione di Aarhus e l'accesso alla giustizia in materia ambientale*, a cura di A. TANZI, E. FASOLI, L. IAPICHINO, Cedam, 2011; AA.VV., *Accesso alla giustizia dell'individuo nel diritto internazionale e dell'Unione Europea*, a cura di F. FRANCONI, M. GESTRI, N. RONZITTI, T. SCOVAZZI, Giuffrè, Milano; A. ANGELETTI, *Partecipazione, accesso e giustizia nel diritto ambientale*, Napoli-Roma, Esi, 2011; A. ANZON, *Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale: atti del seminario di Firenze svoltosi il 28-29 maggio 1999*, Giuffrè, Milano, 2000; B. CAPPONI, *Giustizia civile e accesso alla giustizia: nuovi modelli verso l'Europa?*, in *Foto it.*, 1993, p. 216 ss.; S. CHIARLONI, *La domanda di giustizia: deflazione e/o risposte differenziate*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1988, p. 752; L.P. COMOGLIO, *Tutela differenziata e pari effettività nella giustizia civile*, in AA.VV., *Le ragioni dell'uguaglianza*, a cura di M. CARTABIA, T. Vettor, Giuffrè, Milano, 2008, p. 225 ss.; E. CRIVELLI, *La tutela dei diritti fondamentali e l'accesso alla giustizia costituzionale*, Cedam, 2003; L. D'ANDREA, *Effettività*, in *Diz. dir. pubbl.*, diretto da S. Cassese, Giuffrè, Milano, 2006, p. 2119; A. DE LUCA, *L'accesso alla giustizia in Inghilterra fra Stato e mercato*, 2007; G. GAVAZZI, *Effettività (principio di)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, XII; M. LUCIANI, *Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo)*, in *Giur. cost.*, 2013, p. 3823 ss.; M. LUCIANI, *Garanzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale*, *Rivista AIC*, n. 4/2014; M. JULINI, *Conflitti negoziati e negoziatori. Dimensioni del dialogo attraverso la storia*, 2015; M. MAGRI, *Esiste un terzo pilastro della Convenzione di Aarhus?*, in *Quad. cost.*, n. 2/2012, p. 444; P. PIOVANI, *Effettività (principio di)*, in *Enc. dir.*, XIV, Giuffrè, Milano, 1965, p. 430; G. RICCIO, *Diritto al contraddittorio e riforme costituzionali*, in *Pol. dir.*, n. 3/1999, p. 483 ss.; R. ROMBOLI, *L'accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello*, 2006; N. SCANNICCHIO, *Accesso alla giustizia e attuazione dei diritti*, Giappichelli, Torino, 2015; S. SENESE, *Giudice (nozione e diritto costituzionale)*, in *Dig. disc. pubbl.*, VII, Utet, 1991, p. 215; G. SILVESTRI, *Giustizia e giudici nel sistema costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1997; V. VARANO (a cura di), *L'altra giustizia. I metodi alternativi di soluzione delle controversie*, Giuffrè, Milano, 2007. Merita un cenno a sé stante l'instancabile lavoro di M. CAPPELLETTI: oltre al monumentale M. CAPPELLETTI, B. GARTH, *Access to Justice. A World survey*, Milano-Alphenaaandenrjn, Giuffrè-Sijthoff, 1978; si ricordano: M. CAPPELLETTI, *Accesso alla giustizia come programma di riforma e come metodo di pensiero*, in *Riv. dir. proc.*, 1982, p. 233; ID., *Accesso alla giustizia*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, I, 1988; ID., *Appunti su conciliazione e conciliatore*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1981, p. 49 ss.; ID., *Dimensioni della giustizia nelle società contemporanee: studi di diritto giudiziario comparato*, Il Mulino, 1994; ID., *Giudici irresponsabili? studio comparativo sulla responsabilità dei giudici*, Giuffrè, Milano, 1988; ID., *Giudici laici. Alcune ragioni attuali per una loro maggiore utilizzazione in Italia*, in *Riv. dir. proc.*, 1979, p. 698 ss.; ID., *Giudici legislatori?*, Milano, 1974; ID., *Giustizia e società*, Milano, 1972; ID., *L'accesso alla giustizia dei consumatori*, in *Studi in onore di G. Vignocchi*, Modena, 1992, p. 293 ss.; ID., *Toward equal justice: a comparative study of legal aid in modern societies*, Giuffrè, Milano, 1975.

Questa disposizione, come è emerso dalla relazione di Marta Cartabia, a cui gran parte di questo capitolo si ispira, qualifica un principio supremo, pertanto irrinunciabile e caratterizzante del nostro ordinamento².

La Corte costituzionale, infatti, al riguardo ha affermato: «*Né può dimenticarsi, comunque, che è l'art. 24 della Costituzione ad assumere nella disciplina processuale valore preminente, essendo il diritto di difesa inserito nel quadro dei diritti inviolabili della persona, talché, anche secondo l'indirizzo costante di questa Corte (...), esso non potrebbe essere sacrificato in vista di altre esigenze, come quella relativa alla speditezza del processo*»³.

Parimenti, a livello sovranazionale l'art. 6 della Corte EDU, rubricato «*Diritto ad un equo processo*», dispone che: «*ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti ...*» e che «*ogni accusato ha diritto di: (c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia ...*».

Ancora la medesima convenzione, ai sensi dell'art. 13 «*Diritto a un ricorso effettivo*», afferma che: «*Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella [Corte EDU] siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali*».

Di analogo tenore l'art. 19 del Trattato sull'Unione Europea che dispone: «*Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione*».

In proposito, non può essere tralasciato il riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a mente della quale, al capo VI dedicato alla giustizia, all'art. 47, «*Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale*», viene sancito che: «*Ogni individuo i cui diritti*

² Argomenti tratti dalla relazione di M. CARTABIA, Vicepresidente della Corte costituzionale, al convegno *L'accesso alla giustizia dei soggetti svantaggiati*, Aula Magna del Tribunale di Milano, 15 dicembre 2015.

³ Corte cost., sent. n. 98/1994.

e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia».

Nel medesimo senso va letto anche l'art. 13 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo ove afferma che: *«ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale».*

In base ai su richiamati principi, ciascun individuo dovrebbe quindi potersi difendere o far valere le proprie ragioni in ogni circostanza indipendentemente dalle rispettive condizioni economiche, sociali, culturali, religiose, ambientali ma anche, occorrerebbe aggiungere, di genere, anagrafiche, fisiche e mentali.

Il principio di cui si discute, più di altri desumibili dalla nostra Costituzione, affida a un giudizio la concretezza dei diritti, qualunque ne sia la fonte; verrebbe quindi da dire che ciò dovrebbe valere soprattutto e con maggior vigore per i diritti delle persone in particolari condizioni di fragilità e vulnerabilità o di quelle che per le più svariate ragioni non hanno gli strumenti per farsi sentire nelle sedi opportune.

Stando alla richiamata dottrina, non ci si dovrebbe accontentare di un mero riconoscimento formale dei diritti, propri o altrui; bisogna che ciascun individuo, soprattutto i più indifesi o esposti, indipendentemente dalle condizioni personali in cui versano, possa dare corpo a ogni propria posizione giuridica soggettiva attiva e di vantaggio meritevole di tutela da parte dell'ordinamento; tanto nel campo dei diritti soggettivi quanto in quello degli interessi legittimi e, si potrebbe aggiungere, in quello degli interessi diffusi e collettivi.

Nel caso in cui si incontrino ostacoli capaci di rallentare o perfino negare il diritto che si reclama, uno Stato democratico e sociale come il nostro e le organizzazioni sovranazionali di cui fa parte dovrebbero essere sempre in grado di garantire giustizia, assicurando un giudice terzo, competente, indipendente e imparziale in caso di controversia.

Il giudice dovrebbe, a logica, però rappresentare l'*extrema ratio*; si sa però che non è così; i numeri della giustizia parlano chiaro.

Il quadro che emerge analizzando i dati italiani offerti dal Ministe-

ro competente è, in proposito, sconsolante. Dalla relazione sull'andamento della giustizia italiana del ministro Andrea Orlando, presentata il 20 gennaio 2016 risulta che le cause civili pendenti abbiano raggiunto l'iperbolica cifra di 4,5 milioni, che la popolazione carceraria ammonti a 52.164 unità e che nel solo primo semestre 2015 le prescrizioni nei processi penali siano state pari a 67.420⁴.

Da ciò risulta, senza ombra di dubbio, che le questioni giudiziarie assorbono una vasta fetta di risorse private e pubbliche destinate a questo delicatissimo settore dell'amministrazione e che le liti si presentano come pratica assai più diffusa di quanto sembrerebbe necessario, ciò, è scontato, a detrimento della qualità del servizio e di certo non a vantaggio dei più deboli.

Le ragioni, che non è questa la sede per approfondire, potrebbero essere le più varie.

Tralasciando quelle di ordine fisiologico, i motivi di questo vero e proprio ingolfamento potrebbero risiedere nella prassi ormai diffusa di utilizzare il processo civile come mezzo per procrastinare gli effetti di un inadempimento contrattuale, così come nell'altrettanto diffuso costume, nell'ambito del processo penale, di sperare nell'estinzione della fattispecie criminosa per decorrenza dei termini. Sul piano del processo amministrativo v'è, spesso, in chi agisce, il malcelato intento di sospendere *sine die* gli esiti di una decisione avversa della pubblica amministrazione attraverso un ricorso giurisdizionale in attesa di un provvedimento forse più favorevole.

Ancora, molte sono le situazioni in cui, più che per gli intenti dilatori di uno dei protagonisti della lite, i tribunali vanno in sovraccarico per circostanze sopravvenute, del tutto non previste o sottovalutate *ab origine*; si pensi alla crescita esponenziale dei giudizi di opposizione al mancato riconoscimento del permesso di soggiorno o dello *status* di rifugiato.

Per avere un'idea delle dimensioni della questione in quest'ultimo settore, basti considerare che nel solo 2016 sono state presentate 123mila domande di asilo, e che delle 90mila esaminate dalle commissioni deputate a riceverle, ben 60mila sono state respinte con provvedimenti destinati, come è probabile, ad essere impugnati (anche se con poche *chance* di essere accolti nel merito)⁵.

La questione dell'accesso alla giustizia, dunque, tornando a consi-

⁴ <http://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/01/23/i-numeri-della-giustizia-italiana-calano-i-procedimenti-civili-ancora-pendenti/>.

⁵ <http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/i-numeri-dellasil>.

derare l'art. 24 Cost., non si risolve necessariamente nell'avere o non avere a disposizione validi magistrati pronti a ristabilire in giudizio le corrette posizioni giuridiche dei contendenti.

I magistrati possono esserci, anche in numero adeguato e ben preparati, ma se assorbiti in modo spropositato in determinate questioni piuttosto che altre, il rischio è che gli sforzi compiuti a livello centrale per garantire giustizia si rivelino inadeguati.

Affinché il diritto di ottenere giustizia sia effettivo, come doveroso per un principio fondamentale, oltre a una dotazione adeguata di magistrati, pubblici funzionari e uffici giudiziari, si dovrebbe garantire una serie di iniziative anche di carattere preventivo, volte a informare, indirizzare, accogliere e assistere i singoli o i gruppi, soprattutto quelli più in difficoltà nelle questioni giuridiche che li riguardano.

Il Consiglio d'Europa, in questo senso, ribadendo che l'accesso alla giustizia è un elemento fondamentale di uno Stato democratico, e un prerequisito per il pieno godimento dei diritti umani, ritiene che anche la tecnologia possa dare un notevole contributo in termini di effettività.

Vengono in proposito sottolineate le grandi potenzialità degli strumenti informatici come veicolo per garantire proprio quell'accesso alla giustizia negato dalle carenze di informazione e conoscenza che, troppo spesso, fanno da ostacolo preliminare insormontabile alla possibilità di far valere i propri diritti.

In un'apposita risoluzione, in proposito, viene incoraggiato l'uso delle potenzialità offerte dalla rete proprio per perseguire metodi alternativi al contenzioso, per mezzo della cosiddetta risoluzione delle controversie *online procedure* (ODR)⁶.

A detta del Consiglio, l'uso di internet per risolvere le controversie sembra destinato a crescere, anche in considerazione dello sviluppo di forme di *e-commerce* e di *e-governance*, che appaiono sempre più destinate a regolare l'interazione tra individui, imprese e governi.

Per il discorso che qui interessa, la questione più significativa che emerge da queste indicazioni è sicuramente quella che lega l'effetti-

⁶Dal 15 febbraio 2016 è attiva e accessibile a chi risiede o opera all'interno dell'Unione Europea la nuova Piattaforma di *Online Dispute Resolution*, più semplicemente ODR, realizzata dalla Commissione Europea per offrire un valido aiuto nella risoluzione delle controversie che dovessero nascere tra consumatori e commercianti in merito a contratti di acquisto di beni o di fornitura di servizi perfezionati in rete. La base legislativa è la direttiva 2013/11/UE, 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, a cui è seguita l'elaborazione del Regolamento n. 524/2013 che ha previsto la realizzazione di un sito web interattivo.

vità della giustizia alla conoscibilità del diritto e alla facilità di accesso al sistema di composizione delle liti, che potrebbe essere garantita anche per mezzo della rete informatica.

Alla luce di quanto sopra, la tecnologia può rappresentare un valido strumento, capace di rendere disponibili procedure di soluzione delle controversie attraverso la rete, deflattive del giudizio tradizionale in quanto immediate e poco costose.

Se, a detta del Consiglio, appare fondamentale il ruolo dei professionisti del diritto che dovrebbero essere maggiormente informati delle potenzialità di questi strumenti complementari, a chi scrive sembra invece imprescindibile anche un maggior coinvolgimento di tutta la cittadinanza.

Va da sé infatti che una consapevole diffusione di metodi alternativi, volti ad aumentare la conoscenza del diritto, tanto sul piano informatico/tecnologico quanto su quello della formazione universitaria potrebbe ridurre il problema dell'accesso al c.d. circuito giudiziario, ovvero a quel complesso e costoso sistema costituito da cancellerie, tribunali, aule, governato da norme sostanziali e procedurali civili, penali, contabili, amministrative di non immediata comprensione, che, anche per questo, dovrebbe tornare a essere considerato come ultima risorsa.

Orientarsi e muoversi all'interno di questi ingranaggi sempre più specialistici e selettivi, non risulta più agevole nemmeno per gli esperti e per i professionisti del settore; a maggior ragione tutto ciò si mostra traumatico e rischioso per chi si trovi in una condizione per così dire non ideale da un punto di vista sanitario, mentale, culturale, economico, per chi, cioè, versi in situazioni considerate di fragilità, debolezza, carenza sotto i più svariati profili.

Ecco perché nel momento in cui si appropria l'opzione litigiosa, diviene fondamentale possedere le giuste informazioni e con esse un maggior senso di responsabilità, consapevolezza e autocontrollo, tanto da parte dei soggetti interessati che reclamano giustizia, quanto da parte dei professionisti coinvolti, pubblici funzionari, magistrati e avvocati *in primis*.

Il legislatore, ciò detto, non ignora certo la questione dell'inflazione del processo e dei rischi di annacquamento dei diritti connessi in caso di sovraccarico.

V'è da dire però che a volte non è facile comprendere le ragioni dei metodi adottati per rendere più sostenibile il lavoro compiuto nelle aule di giustizia: se da una parte potrebbe apparire sensata la previsione di un tentativo di mediazione obbligatorio preliminare alla cau-

sa civile, dall'altro si fatica a capire perché, ad esempio, l'insuccesso della mediazione sia posto anche a carico della parte convenuta; allo stesso modo, se ha senso il pagamento di un contributo unificato per le spese di giustizia, non si vedono le ragioni per cui detto contributo, di misura anche cospicua, debba essere versato, per esempio, anche da quelle associazioni o comitati che agiscono per la tutela di interessi collettivi o diffusi⁷.

Tanto per il singolo, quanto per l'ente esponenziale, il motivo per desistere dalla lite giudiziaria non dovrebbe trovarsi nell'aggravio procedurale o economico posto a suo carico dallo Stato, bensì nella possibilità – e non solo nella speranza – di ottenere giustizia in un modo differente, più rapido e sopportabile.

Un'alternativa utile potrebbe essere quella di fornire luoghi neutrali e non costosi dove approfondire la conoscenza del diritto e delle alternative percorribili per evitare, appunto, che la mancata considerazione degli interessi reciproci o delle norme che regolano le fattispecie in questione degeneri in modo tale da rendere necessario l'intervento del giudice. Ecco perché investimenti in strumenti culturali come le cliniche legali sono quanto mai urgenti e necessari.

Per questa ragione appaiono assolutamente apprezzabili anche tutti gli sforzi compiuti da quelle università che, facendo leva sulla libertà della scienza e dell'insegnamento spingono la ricerca oltre i canoni tradizionali della ripartizione del sapere, promuovendo, letteralmente sul campo, la conoscenza pratica del diritto e dei diritti attraverso un ingaggio sociale o pubblico⁸ diretto e immediato, operato, come di seguito meglio spiegato, in squadra o meglio in *équipe*.

Rompendo inevitabilmente tabù legati alla rigida scansione delle materie d'insegnamento in ambito accademico, alcune università si distinguono per aver messo in atto azioni (cliniche) mirate, rivolte specificamente alla tutela di migranti, detenuti, stranieri, minori, ambiente, persone con disabilità (solo per fare qualche esempio), allo scopo di aumentare o addirittura generare in costoro consapevolezza dei propri diritti, anche preventivamente e a prescindere dalla lite giudiziaria.

In questo modo si contribuisce anche a ridurre il contenzioso, conducendo le parti, specialmente le più fragili, a conoscere in concreto

⁷ Sul punto si veda il contributo di P. BRAMBILLA, *La clinica legale ambientale e le ong: formazione e partecipazione*, in *Teorie e pratiche nelle cliniche legali*, cit.

⁸ Sul concetto di ingaggio pubblico o *public engagement* si rinvia alle conclusioni, cap. VI, *Elementi per una contestualizzazione delle cliniche legali*, par. 4. *Segue. Il contesto italiano*.

e in anticipo la valenza giuridica delle proprie azioni od omissioni.

Sono principalmente gli anziani con decadimento cognitivo, i giovani con malattie psichiatriche, i migranti economici, i nomadi, gli apolidi, alcune categorie di lavoratori, i richiedenti asilo, i detenuti, i minori, le donne abusate o, per un altro verso, quei cittadini esposti al degrado e all'inquinamento, che meritano tutela anche nei confronti di un giudizio che, ove avviato senza tener conto delle conseguenze, potrebbe forse risultare perfino dannoso, di certo costoso e comunque poco sostenibile.

L'art. 24 Cost. potrebbe così essere letto anche nel senso che la garanzia generale del giudizio sia accompagnata e preceduta da quella particolare, pari e contraria, di ricevere analogo supporto nell'evitare quel giudizio attraverso la migliore conoscenza dei propri diritti, dei relativi limiti rispetto a quelli altrui nonché del complesso normativo e delle prassi di riferimento.

Il discorso non muta certo ove si consideri anche il contesto europeo o internazionale dove, oggi più che mai, non è escluso che i processi nazionali approdino in cerca di un'ultima istanza decisoria, magari più favorevole.

La pluralità di sedi, giurisdizioni e competenze se da una parte costituisce un'irrinunciabile garanzia dall'altra, in un'accezione strumentale, si accompagna a tempi più lunghi e maggiori spese; con il rischio, è evidente, di annacquare ancor di più le tutele costituzionali a cui si è fatto cenno.

2. Il lavoro come veicolo dei principi di uguaglianza e di solidarietà verso la giustizia sostanziale.

La Costituzione italiana, in una visione dinamica e propositiva, non si limita a sancire il già ricordato diritto ad agire in giudizio di cui all'art. 24, ma indica, a chiare lettere, la via per ridurre le distanze e per avvicinare le donne e gli uomini di questo Paese al diritto effettivo.

I padri fondatori hanno, infatti, affidato all'intera «*Repubblica*» il compito di «*rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*» (art. 3, comma 2, Cost.)⁹.

⁹I contributi sul tema sono sterminati. Per tutti, si rinvia a: U. ROMAGNOLI, *Art. 3, 2*